

**Sintesi e punti chiave della
Legge Quadro 22/02/2001 N. 36
"Sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici"**

Lo scopo di questa legge è quello di :

- tutelare la salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti della esposizione a determinati livelli di campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici;
- promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine;
- assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità degli effetti dei campi elettromagnetici;

Art. 2

L'ambito di applicazione

Sono interessati tutti gli impianti e le apparecchiature per usi civili, militari e di polizia, che possono comportare un'esposizione a campi con frequenze comprese tra 0 e 300 GHz. La legge si applica agli elettrodotti e agli impianti radioelettrici, compresi impianti per telefonia mobile, radar e impianti per radiodiffusione.

Art. 3

Definizioni

La legge adotta accanto ai limiti di esposizione generali nuovi valori dati:

- Valore di attenzione: che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate e che costituirebbe la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;
- Obiettivo di qualità: che consentirebbe la minimizzazione dell'esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e realizzerebbe obiettivi di tutela da esposizioni a lungo termine;

Dando dei valori numerici ci si concentra sulla popolazione indicando come valore di attenzione l'induzione magnetica di **0.5 μ T** e come obiettivo qualità **0.2 μ T** (valore media annuale)

Art. 4

Competenze dello Stato

1. Determinare i limiti di esposizione, di valore di attenzione e degli obiettivi di qualità;
2. L'istituzione del "catasto nazionale" delle sorgenti fisse o mobili dei campi elettromagnetici;

3. Determinazione ed elaborazione dei piani di risanamento. Il risanamento degli elettrodotti andrà completato entro 10 anni dall'entrata in vigore della legge;
4. Individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

Attualmente sono già in studio due bozze di decreto attuativo, che dovranno passare il vaglio della Conferenza Stato –Regioni:

- La prima fissa i valori limite di esposizione della popolazione relativamente alle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze fino a 100 kHz;
- La seconda è dedicata ai lavoratori professionalmente esposti nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze fra 0 e 300 GHz.

Art. 14

Controlli

Gli organi nominati dalle Amministrazioni Comunali aventi funzione di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale sono:

- ARPA o ANPA (per le regioni che sono sprovviste della prima);
- ISPESL;
- Presidi Multizonali di Prevenzione;
- N.B. Restano ancora da definire le competenze di controllo nei luoghi di lavoro.

Art. 15

Disciplina Sanzionatoria

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione e i valori di attenzione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La presente sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazioni piani di risanamento qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

Art. 16

Regime transitorio

Fino all'entrata in vigore dei decreti del Consiglio dei Ministri, si applicano e sono ritenuti validi le disposizioni contenute nel D.M. 381/98 e del D.P.C.M. 23/04/92.

Autore : Dott.ssa Luciana Sallustio

Data : 28 Marzo 2001